

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2094)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1967 (V. Stampato n. 3665)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 febbraio 1967*

Autorizzazione di spesa per fronteggiare gli oneri della revisione dei prezzi contrattuali per le opere eseguite dall'A.N.A.S. e finanziate con leggi speciali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per far fronte agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 21 giugno 1964, n. 463, per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, autorizzate da leggi speciali, le cui disponibilità globali o annuali risultino esaurite.

La detta somma, ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio 1966 e di lire 4 miliardi nell'esercizio 1967, sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S. per gli esercizi medesimi.

Le somme non impegnate entro il 31 dicembre di ciascuno degli esercizi suindicati saranno utilizzabili negli esercizi successivi.

Art. 2.

All'onere di lire 7 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per lire 3 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 505 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio 1966 e, per lire 4 miliardi, mediante riduzione del corrispondente capitolo del predetto stato di previsione per l'esercizio successivo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.